

Prot. SU/2026/0005544
del 29/04/2026

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. DA AFFIDARSI CON PROCEDURA APERTA EX ART. 71 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSA E STRAORDINARIA COMPLESSA NON STRUTTURALE SULL'EDIFICIO SITO IN VIA GOITO 35/37 DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE. LOTTO UNICO.

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, rep. QC/1385 del 27 aprile 2026 si è deciso di contrarre approvando la progettazione a base di gara redatto ai sensi dell'art. 41, comma 5-bis del D. Lgs, 36/2023 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi: Codice) gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Codice, nonché lo Schema di contratto di accordo quadro **relativo al lotto unico**, concernenti l'accordo quadro della durata di tre anni con un solo operatore – ai sensi art. 59 comma 3 del Codice e ss.mm.ii. - per l'affidamento di lavori manutenzione ordinaria complessa e straordinaria complessa non strutturale sull'edificio sito in via Goito, 35/37 di proprietà di Roma Capitale conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (richiamate espressamente all'art. 42 dello schema di contratto di accordo quadro) di cui D.M. 24 novembre 2025 recante *“Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”*.

Con successiva determinazione dirigenziale del Dipartimento Centrale Appalti – Direzione Lavori Pubblici, rep. n SU/187 del 28 aprile 2026, è stata indetta la gara e sono stati approvati il relativo bando e disciplinare.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD (in particolare per Roma Capitale: modulo di e-procurement di SUAFF) accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it>

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della PAD (di seguito anche «Piattaforma»), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://appalti.comune.roma.it>

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle *“Norme Tecniche di Utilizzo”* presenti sul Portale, raggiungibili al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: numero 02 400 31 280 e indirizzo e-mail helpdesk.suaff@comune.roma.it

Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta con inversione procedimentale e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.**

La durata del procedimento è prevista pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando, fatte salve le ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma. Codice NUTS ITI 43.

Lotto UNICO CIG BB757F5891

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Alberto Festa; e-mail alberto.festa@comune.roma.it

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*, nel Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Norme tecniche di utilizzo"* disponibile al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Norme tecniche di utilizzo" disponibile all'indirizzo: https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso nella PAD medesima.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e all'indirizzo https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser (Microsoft Edge, Chrome, ecc.) idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

- b) disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al modulo di e-procurement di SUAFF, all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara, che dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dalle “*Norme Tecniche di utilizzo*” consultabili al predetto indirizzo internet.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’accesso alla PAD - ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara - devono essere inoltrate all’Help Desk: numero 02 40 031 280 o indirizzo e-mail helpdesk.suaff@comune.roma.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo dei seguenti elaborati:
 - a. Relazione generale;
 - b. Quadro economico;
 - c. Schema di Accordo Quadro;
 - d. Capitolato Speciale d’Appalto;
 - e. Elenco Prezzi unitari – Schede nuovi prezzi;
 - f. Computo metrico estimativo;
 - g. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - h. Computo costi della sicurezza;
 - i. Stima incidenza della manodopera
 - j. Criteri Ambientali Minimi Relazione Tecnica
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” della Sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 89 del 31 marzo 2026;
- 5) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 292 dell’8 agosto 2024;
- 6) “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni” dell’UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23 aprile 2018, richiamate nelle “Linee Guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”;
- 7) Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), con relativo Allegato;
- 8) Documento di gara unico europeo (DGUE);

9) Informativa - Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati - Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi;

10) "Norme tecniche di utilizzo" disponibili al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente al modulo di e-procurement di SUAFF, <https://appalti.comune.roma.it/>

Gli atti di gara possono essere raggiunti, inoltre, tramite:

- la Sottosezione Bandi di Gara e Contratti all'indirizzo <https://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici.page>
- l'albo pretorio online all'indirizzo <https://www.comune.roma.it/gedalbonet/>
- la BDNCP all'indirizzo <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bdnpc>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti nella pagina <https://appalti.comune.roma.it/> previa registrazione alla PAD stessa.

Per l'eventuale richiesta di chiarimento si rinvia a quanto indicato nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della risposta.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il modulo di e-procurement di SUAFF e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'operatore economico visualizza tutte le comunicazioni ricevute dalla voce "comunicazioni", che trova nel

menù a sinistra della sua area riservata del modulo di e-procurement di SUAFF.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della comunicazione.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali variazioni societarie o problemi temporanei nell'utilizzo della PEC dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it e protocollo.centraleunicaappalti@pec.comune.roma.it diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTO DEL LOTTO UNICO

L'accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria complessa e straordinaria complessa non strutturale dell'edificio sito in via Goito 35/37 di proprietà di Roma Capitale.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, la procedura di gara **non è stata suddivisa in lotti** poiché, trattandosi di lavori su un unico edificio, avere un lotto unico garantisce un'efficiente realizzazione delle opere, una razionalizzazione dell'allestimento di cantiere, un miglior coordinamento delle varie figure tenuto conto che l'edificio continuerà ad essere in uso durante i lavori.

L'importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro per il lotto unico (I.V.A. esclusa) è pari ad € 3.750.000,00, di cui € 3.540.461,10 per lavori (comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 1.341.126,66) ed € 209.538,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si precisa che l'importo dell'Accordo Quadro non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro medesimo.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 1 - Descrizione Lavorazioni LOTTO UNICO

n.	Descrizione Lavorazioni per il lotto unico	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Lavori di riparazione e ripristino	45453000-7	P

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati, come di seguito specificato nella tabella 1.1:

Tabella 1.1 – CATEGORIE E CLASSIFICHE SOA PER IL LOTTO UNICO

CATEGORIE E CLASSIFICHE SOA						
Lavori	Categoria	Importo a base di gara	Valore complessivo della procedura (art. 14, co 4 del Codice – incluse opzioni)	Classifica SOA	Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	€ 2.325.000,00	€ 3.348.000,00	IV-bis	Prevalente	SI nel limite del 49,99%
Restauro beni tutelati	OG2	€ 487.500,00	€ 702.000,00	III	Scorporabile	SI
Bonifica ambientale	OG12	€ 187.500,00	€ 270.000,00	II	Scorporabile	SI
Impianti idrico-sanitari	OS3	€ 225.000,00	€ 324.000,00	II	Scorporabile	SI
Impianti termici	OS28	€ 150.000,00	€ 216.000,00	I	Scorporabile	SI
Impianti elettrici	OS30	€ 375.000,00	€ 540.000,00	III	Scorporabile	SI

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

Si precisa che gli importi delle categorie sopra indicate tengono conto anche delle opzioni stabilite dalla Stazione Appaltante, ovvero l'opzione del quinto d'obbligo quantificata nell'importo di € 750.000,00 e quella della proroga contrattuale di 6 mesi quantificata in € 900.000,00.

Stante la previsione di tali opzioni, ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 4 del Codice in ordine al calcolo dell'importo stimato di un appalto (corrispondente all'importo totale pagabile, comprensivo di opzioni ed al netto dell'IVA), ai fini dell'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei concorrenti, occorre fare riferimento al valore complessivo della procedura e non già al solo importo a base di gara.

Il valore stimato della procedura, dunque, concorre a determinare i requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, ai sensi del quale il sistema di qualificazione, per gli esecutori dei lavori

pubblici, è articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse, secondo quanto definito dall'allegato II.12 allo stesso Codice.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché dei costi della sicurezza e comprende i costi della manodopera di lavori che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.341.126,66 come indicato nell'allegato "Quadro incidenza della manodopera" inserito tra i documenti tecnici di gara.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) e dell'Allegato I.01 (inserito dal D.Lgs. 209/2024), il **CCNL applicabile** al presente Accordo Quadro ed ai successivi contratti applicativi è il seguente: **"Edilizia, codice alfanumerico F012, CPV_45453000-7 "Lavori di riparazione e ripristino"**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

L'importo complessivo massimo stimato dei lavori, che si intende affidare con il presente accordo quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni del presente accordo quadro, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti posti a base del presente accordo quadro.

L'importo a base di gara relativo ai lavori è stato determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, applicando la tariffa prezzi della Regione Lazio, approvata con DGR 101/2023 adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 178 del 25.05.2023, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza. Le attività saranno finanziate con fondi del Bilancio della Stazione Appaltante.

3.1 DURATA

L'Accordo Quadro ha la **durata di 36 mesi** dalla data di consegna dei lavori relativi al primo contratto applicativo e comunque, al massimo, sino all'esaurimento del valore dell'importo complessivo dell'accordo quadro, anche se raggiunto in un termine temporale inferiore.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, **si**

determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si precisa che, come previsto dall'art. 16, comma 1 lett. a) e comma 2 dell'Allegato II.2bis al Codice, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento adottato dal M.I.T., continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, elaborati dall'ISTAT.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La modifica del contratto applicativo in corso di esecuzione è consentita ai sensi dell'art. 120 del Codice nei casi ivi indicati.

Ai sensi **dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023**, il presente Accordo Quadro prevede che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del **quinto** dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La quantificazione del quinto d'obbligo eventualmente previsto per il presente accordo quadro è pari ad **€ 750.000,00**.

Ai sensi **dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023**, il presente Accordo Quadro prevede **un'opzione di proroga del contratto** pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo massimo stimato di tale opzione è pari ad **€ 900.000,00**.

Tabella n. 2

Importo a base di gara	€ 3.750.000,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale	€ 900.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 750.000,00
Valore globale stimato dell'accordo quadro	€ 5.400.000,00

4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le categorie**

dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad **indicare in sede di presentazione dell'offerta per quali consorziate il consorzio concorre**.

Nei casi in cui la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare in sede di presentazione dell'offerta le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, **per il lotto unico**, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività

giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'accordo quadro.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica

nel DGUE e nella domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "*Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati*" - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 89 del 31 marzo 2026 e s.m.i. e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'**iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo al predetto elenco.

N.B.: l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla *white list* dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Qualora l'operatore economico non intendesse eseguire direttamente le predette prestazioni, dovrà dichiarare – **a pena di esclusione** - di impegnarsi ad individuare soggetti esecutori delle prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, in possesso della predetta iscrizione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

L'iscrizione alla *white list* è equiparata all'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6 D.L. 189/2016.

5.2.1 Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta (50) dipendenti** devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'**ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omissso di produrre, entro sei mesi dalla conclusione di un contratto, alla stazione appaltante la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, rendendo una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ▶ attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere per ciascun lotto di cui alla tabella 1.1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. **Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.**

In riferimento alle categorie scorporabili, l'operatore economico, in mancanza della relativa attestazione SOA, dovrà, a pena di esclusione, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non è posseduta la qualificazione, nonché indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.

Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di subappalto c.d. qualificante/necessario.

- ▶ per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da altro documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'accordo quadro.

Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata.

Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1. lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Istituto della cooptazione nel settore dei beni culturali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 68, comma 12 del codice, è possibile ricorrere **all'istituto della cooptazione** alle seguenti condizioni:

- 1) il concorrente, singolo o raggruppato, deve essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione così come previsti nei documenti di gara;
- 2) i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non possono superare il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
- 3) l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa cooptata deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno alla stessa affidati.

In riferimento alle lavorazioni ricomprese nella categoria **OG2** si specifica che, in ottemperanza a quanto previsto nel Comunicato ANAC del 10 luglio 2024, se la quota di lavori sui beni culturali, affidata all'impresa cooptata ai sensi dell'art. 68, comma 12 del codice, è superiore a 150.000 euro, è sempre necessaria la qualificazione SOA adeguata per classifica e categoria ai lavori da eseguire; se la predetta quota è inferiore a 150.000 euro, l'impresa cooptata deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 10 dell'Allegato II.18 del Codice.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'affidamento nel suo complesso sia superiore all'importo di euro 150.000,00 deve in ogni caso garantirsi, in capo all'aggiudicatario opportunamente qualificato, la presenza di adeguata direzione tecnica per l'intero importo dei lavori ai sensi degli artt. 7 e 11 dell'Allegato II.18 al Codice, anche in relazione alla quota di competenza dell'impresa cooptata.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1 lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

I suddetti consorzi dovranno indicare le quote di esecuzione assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo

6.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Limitatamente alle lavorazioni rientranti nella categoria OG2 non si applica l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato e non potrà essere autorizzato in fase esecutiva.

È vietato il subappalto integrale della categoria prevalente OG1, che è dunque consentito, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, nei limiti del **49,99 %**.

È consentito il subappalto dei lavori rientranti nelle categorie scorporabili OG2, OG12, OS3, OS28 e OS30 e del servizio di disostruzione, spurgo, pulizia idrodinamica di pozzetti e fosse settiche e prelievo di liquami, nonché il ripristino, la bonifica e riparazione degli immobili in caso di incendio e lo sgombero e smaltimento di beni.

Come disposto all'art.5-bis dello schema di contratto di Accordo Quadro, le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti e/o di rimozione e smaltimento dell'amianto, previsti come requisiti di esecuzione, nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti per l'effettuazione in proprio delle suddette attività, potranno essere affidate in subappalto ad operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti, dichiarandolo in sede di presentazione dell'offerta.

Resta in ogni caso inteso che qualora le attività di smaltimento dei rifiuti e di rimozione dell'amianto siano affidate in subappalto, **l'Affidatario dovrà trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto la copia dell'iscrizione aggiornata all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del subappaltatore.**

Ai sensi del secondo comma dell'art. 119 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), **i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.** Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, in ragione dell'esigenza, tenuto conto della peculiarità delle lavorazioni previste, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le prestazioni oggetto di subappalto non sono ulteriormente subappaltabili.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4 del Codice il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere e le prestazioni che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,

deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al **D.M. 24 novembre 2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”**, in particolare **alle sezioni 2.4 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione, e 2.5 – Specifiche tecniche relative al cantiere**, così come indicato all'art. 42 dello schema di contratto di Accordo Quadro.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 al Codice. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo punto 9 del presente Disciplinare;
- [eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50] l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice e dell'art. 1, commi 4 e 7 dell'Allegato II.3 al Codice medesimo, l'aggiudicatario, nel caso in cui per l'esecuzione del contratto ovvero per attività ad esso connesse o strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari ad **almeno il 5% delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile ed una quota, sempre del 5%, all'occupazione femminile.**

Ai sensi del comma 7, art. 1 dell'allegato II.3 del codice, trattandosi esclusivamente di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, la scarsa incidenza della presenza femminile nel settore giustifica la riduzione della percentuale del 30% prevista nell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice.

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del codice l'aggiudicatario, al fine garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia di intervento, in caso di aggiudicazione del contratto, si impegna ad escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni.

Come previsto dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tali operatori sono tenuti, **altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.**

Come previsto all'articolo 5-bis dello schema di contratto di accordo quadro sono previsti come **requisiti di esecuzione** del presente affidamento:

A) Sede operativa stabilmente funzionante nel territorio di Roma e Provincia: tenuto conto che l'appaltatore dovrà sempre garantire l'esecuzione di almeno 2 contratti applicativi contemporaneamente, oltre a garantire la possibilità di un pronto intervento urgente per ogni contratto applicativo, si applica **il requisito di esecuzione** tale per cui l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna, qualora non ne fosse già dotato, a costituire una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio di Roma o provincia di Roma.

B) Requisiti specifici per lo smaltimento dei rifiuti e la rimozione dell'amianto: per l'esecuzione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, l'Affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** nelle seguenti categorie e classi:
- categoria 2 bis, categorie 1, 4 e 5 con classifica F.

Per l'esecuzione delle attività di rimozione, bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto, l'appaltatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** istituito a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per attività di bonifica siti contenenti amianto nella categoria **10B classe E**.

Nel caso in cui l'Affidatario non sia in possesso, in proprio, dei requisiti di cui alla precedente **lett. B)**, le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti e/o di rimozione e smaltimento dell'amianto potranno essere affidate in subappalto a operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti, **dichiarandolo nel DGUE in sede di**

presentazione dell'offerta. In assenza di tale dichiarazione il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, l'Accordo Quadro sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Si precisa, infine, che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo e, quindi, il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 220,00**, secondo le modalità di cui alla delibera **ANAC n. 598 del 30/12/2024**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2025, e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inserire la relativa ricevuta **nello slot, denominato "Contributo ANAC", presente nella Busta Amministrativa** della Piattaforma.

In ottemperanza alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 6 del 9 giugno 2025, il pagamento del menzionato contributo verrà verificato prima dell'apertura dell'offerta economica, anche in caso di inversione procedimentale.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

L'operatore economico che non adempia a tale richiesta di regolarizzazione nel termine assegnato è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel

presente disciplinare L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **18 maggio 2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Roma Capitale ove, per disguidi legati al sistema telematico, l'offerta non pervenga nei tempi previsti. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Non ci sono limiti di capacità massima per la presentazione dell'offerta; tuttavia, la PAD accetta esclusivamente files con i seguenti formati: per la firma digitale sono accettati i formati CADES (estensione .p7m) e PAdES (estensione .pdf); nel caso di files non firmati digitalmente le estensioni accettate sono: xml, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt, pdf, rtf, csv, odt, ods, zip, rar, 7z, jpeg, jpg, png, gif, p7m.

Le documentazioni telematiche dovranno essere suddivise **in due buste**.

Le buste in formato telematico saranno rinominate:

- **Busta Amministrativa;**

- **Busta Economica.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'accesso al modulo e-procurement di SUAFF è consentito all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it/>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.roma.it/register.php> secondo le modalità esplicitate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Con la registrazione al Portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della PAD e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Per la presentazione dell'offerta si rinvia a quanto indicato nelle "Norme tecniche di utilizzo".

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dalla Piattaforma e avviene simultaneamente per tutti gli operatori economici alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara.

È essenziale, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. È onere dell'operatore economico partecipante verificare il buon esito della trasmissione telematica dell'offerta.

Il plico telematico contenente l'offerta sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della documentazione.

Per le modalità di rettifica delle offerte si rinvia ai contenuti dell'apposito paragrafo contenuto nelle "Norme tecniche di utilizzo".

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico capogruppo/mandataria, che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nella PAD i partecipanti al Raggruppamento stesso nonché tutti i documenti che i componenti devono fornire.

La registrazione alla PAD è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle "Busta telematica" contenente l'offerta economica, la PAD revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

All'interno della Busta Amministrativa non dovranno essere inseriti documenti che, in qualunque modo, facciano riferimento all'offerta economica.

Per la verifica di corretta avvenuta partecipazione alla procedura, l'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) della documentazione sulla PAD; tale verifica può avvenire utilizzando la sezione "Comunicazioni" della pagina del proprio profilo personale ovvero attraverso la PEC indicata in fase di iscrizione.

Si precisa che i files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:

a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (estensione «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;

b) di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini).

Il Sistema riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'offerente.

La partecipazione alla presente procedura è revocabile sino allo scadere dei termini per la presentazione dell'Offerta. Entro tale termine l'Operatore può altresì visualizzare la documentazione caricata nonché:

- sostituire la documentazione già inviata;
- rigenerare l'Offerta economica;
- modificare la struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: Le attività di cui sopra comportano la revoca automatica della partecipazione; completate tali operazioni, l'operatore economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione non redatti in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, e secondo le modalità indicate nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.2 Caricamento buste

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha previsto le seguenti modalità di caricamento per le singole buste:

Busta Amministrativa: Modalità 2 - caricamento buste CON SLOT (Slot Busta amministrativa, Slot DGUE e Slot Contributo ANAC)

Busta Economica: Modalità 1 - caricamento buste SENZA SLOT (cfr. paragrafo 16)

Modalità 2: caricamento buste CON SLOT della documentazione (Slot Busta amministrativa, Slot DGUE e Slot Contributo ANAC)

L'operatore economico si trova dinanzi a tre "slot" per la Busta amministrativa, uno per l'inserimento del contributo ANAC, un altro per l'inserimento del DGUE e l'altro per l'inserimento di un file compresso contenente la restante documentazione amministrativa.

Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente la documentazione si rinvia a quanto

indicato nelle “*Norme tecniche di utilizzo*”.

L'operatore economico dovrà immettere i documenti secondo lo schema preconfigurato dall'Amministrazione, senza necessità di creare alcun file compresso. Quindi, tutti i documenti andranno sottoscritti digitalmente secondo le modalità indicate al successivo punto 15 e inseriti negli spazi (slot) già predefiniti sulla piattaforma. Qualora l'operatore economico dovesse avere comunque l'esigenza di inserire un file compresso in uno slot, dovrà firmare digitalmente anche il file compresso, secondo le seguenti modalità:

- a - firmare digitalmente (estensione file.p7m) tutti i documenti secondo le modalità indicate al successivo punto **15**;
- b - creare un file compresso (estensione file .zip) contenente tutti i documenti di cui al precedente punto a);
- c - firmare in modalità.p7m anche il file compresso;
- d - procedere al caricamento in piattaforma secondo le modalità specificate nelle “*Norme tecniche di utilizzo*”.

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l'eventuale **file compresso** dovrà essere firmato esclusivamente dalla Società mandataria.

Al momento del caricamento della documentazione prevista per ciascun plico di gara, l'operatore economico dovrà rispondere al quesito formulato dalla PAD: “**Il documento contiene informazioni riservate di natura tecnica o commerciale per le quali si intende richiedere l'oscuramento?**”. In caso di **risposta affermativa, l'operatore economico sarà obbligato a caricare una copia oscurata del documento originale**. Inoltre, dovrà fornire una motivazione dettagliata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. **In sede di accesso agli atti, qualora la richiesta di oscuramento non sia ritenuta fondata dalla Stazione appaltante, la documentazione pervenuta in sede di offerta sarà pubblicata nella versione non oscurata.**

Si precisa inoltre che, fermo restando quanto sopra, la risposta affermativa al quesito della Piattaforma circa la richiesta di oscuramento dovrà essere fornita anche nel caso in cui nella documentazione caricata, per ciascun plico, siano presenti dati personali e/o sensibili. Di conseguenza, la suddetta documentazione dovrà essere presentata anche in una versione adeguatamente oscurata, ovvero anonimizzata, con riferimento alle parti costituenti dati personali e/o sensibili.

13.3. Invio della partecipazione

Una volta caricate tutte le "Buste" con la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, il Sistema rende disponibile il pulsante INVIA che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara. Un alert “Offerta non inviata” segnala che la partecipazione alla gara non è ancora stata inviata.

Si segnala che il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. **L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta.** In assenza, nessuna partecipazione perviene alla Stazione Appaltante.

Cliccando sul comando, il Sistema verifica la presenza di tutte le Buste.

Una notifica di avvenuto invio viene recapitata all'operatore sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

Solo quando visualizza tale messaggio e ha ricevuto la notifica, l'operatore economico può considerare inviata la propria istanza.

Entro i termini di scadenza della gara l'operatore economico ha la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;

- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la sostituzione della documentazione comporta la revoca automatica della partecipazione;

- rigenerare l'offerta economica. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la rigenerazione dell'offerta comporta la revoca automatica della partecipazione;

- modificare la struttura del Raggruppamento. **ATTENZIONE:** la modifica del Raggruppamento comporta la revoca automatica dell'offerta generata online e richiede obbligatoriamente la rigenerazione dell'offerta. Una volta terminata l'operazione, l'operatore economico deve nuovamente inviare la propria partecipazione;

- revocare la propria partecipazione alla gara.

Entro i termini di presentazione dell'offerta l'operatore economico può revocare la partecipazione cliccando sul comando Revoca partecipazione. In caso di revoca, il sistema invia all'operatore economico, sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata, notifica di avvenuta revoca della partecipazione. L'offerta revocata viene cancellata dal sistema ed equivale a offerta non presentata.

In tutti i casi di sostituzione e di rigenerazione dell'offerta è obbligatoriamente richiesto un nuovo invio della partecipazione.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si precisa che il termine finale scade al primo secondo successivo all'orario stabilito e non al minuto successivo. A titolo esemplificativo: se la scadenza del termine è prevista per le ore 12:00, tale orario deve intendersi come 12:00:00. Sono pertanto considerate tardive, e quindi non accettate dal sistema, le offerte caricate o inviate dalle 12:00:01.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'operatore economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle "Norme Tecniche di utilizzo", delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa sull'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e

femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di minimo di 5 (cinque) giorni fino ad un massimo 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice. La stazione appaltante, pertanto, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, punto 1.6 del "*Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati*" non determina l'esclusione del concorrente dalla procedura, ma l'avvio di verifiche a cura della competente Direzione capitolina, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. **L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la PAD** cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa devono essere inserite nella **Busta Amministrativa**.

L'operatore economico inserisce sulla PAD, nella **Busta Amministrativa** la seguente documentazione:

- 1) Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), con relativo Allegato;
- 2) documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 3) eventuale procura;

- 4) copia dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che attesti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- 5) copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati per classifica pari o superiori alla III;
- 6) copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto elenco, oppure copia dell'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori ovvero della richiesta di iscrizione alla stessa;
- 7) ricevuta di pagamento elettronico del bollo di cui al successivo punto **15.2**;
- 8) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, per gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**;
- 9) (*eventuale*) documentazione per i soggetti associati di cui al punto **15.6** (mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., Consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti);
- 10) (*eventuale*) documentazione per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (atto costitutivo e statuto vigente);
- 11) eventuale documentazione amministrativa oscurata relativamente ai dati personali, come indicato al paragrafo 15.8.

L'Operatore economico, inoltre, inserisce sulla PAD, nello slot denominato "Contributo ANAC", presente nella Busta Amministrativa, la copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.

Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando "*Compila Documento di Gara Unico Europeo*" visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella **Busta amministrativa**.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto denominato "**Modello Domanda di Partecipazione**" che include le dichiarazioni integrative ed è scaricabile dalla piattaforma di cui al punto 1.1.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente **compila, esclusivamente, il Documento Unico di Gara Europeo**, mediante la compilazione a video dello stesso, così come **messo a disposizione direttamente sul modulo di e-procurement di SUAFF**.

N.B. Si avverte che nel caso di utilizzo di un DGUE diverso sarà necessario attivare il soccorso istruttorio, poiché i modelli precedenti non contengono tutte le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente.

In particolare, il DGUE **deve essere compilato online** tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta amministrativa.

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice e dovrà specificare i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'elenco completo dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice dovrà essere indicato esclusivamente nella sezione B del DGUE, denominata "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico Soggetti di cui all'art. 94 c.3 del D.Lgs 36/2023". Per ciascuno dei soggetti dovranno essere rilasciate tutte le informazioni contenute nella sezione sopra citata, replicandola a seconda del numero dei soggetti presenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:

<p>- Imprenditori individuali, anche artigiani, e Società, anche cooperative – art. 65 comma 2 lett. a)</p>	<p>presentano un solo DGUE</p>
<p>- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane – art. 65 comma 2 lett. b) e c)</p> <p>- Consorzi stabili – art. 65 comma 2 lett. d)</p>	<p>il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.</p>
<p>- Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 65 comma 2 lett. e)</p> <p>- Consorzi Ordinari – art. 65 comma 2 lett. f)</p> <p>- Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65 comma 2 lett. g)</p> <p>- Gruppo Europeo di Interesse Economico – art. 65 comma 2 lett. h)</p>	<p>per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto</p>
<p>In caso di avvalimento</p>	<p>ciascuna impresa ausiliaria presenta un D.G.U.E. distinto dall'operatore economico concorrente</p>

N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E).

Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice.

In tal caso si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o) del suddetto decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DICHIARAZIONI IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO/CONFISCA

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

Il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero della percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti dei lavori e/o servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori e/o servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- **il DGUE a firma dell'ausiliaria;**
- **la dichiarazione di avvalimento**, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione;
- **la dichiarazione di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice**, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si impegna, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- **il contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a mettere a disposizione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata;
- **dichiarazione di accettazione del "Patto di Integrità" di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati** - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 89 del 31 marzo 2026, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti;
- **dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale** approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024 reperibile all'indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: "portale di Roma Capitale – Deliberazioni e atti" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 5 bis del Codice, **di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE-Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico** di cui all'art 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici.

15.8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA OSCURATA

Con riferimento alle disposizioni relative all'accesso agli atti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, si invitano gli operatori economici a produrre, contestualmente alla trasmissione della domanda di partecipazione, in aggiunta al file contenente la documentazione amministrativa, anche un ulteriore file contenente copia di tutta la documentazione della Busta Amministrativa **già opportunamente oscurata dei dati personali relativi a date e luoghi di nascita, residenza e C.F., oltre che eventuali documenti di identità e dati sensibili, anche di natura giudiziaria.**

Per quanto attiene, invece, all'oscuramento delle offerte contenute eventuali **segreti tecnici e commerciali** si rinvia a quanto indicato al punto 13.2.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma all'interno della Busta economica secondo le modalità di cui al presente punto.

A tal fine, presenta:

L'offerta economica generata a video firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo **13.1**, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 3 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto.

Il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

- **la stima degli oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro;

- **la stima dei costi della manodopera** di cui all'art. 108 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare inserisce **la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria** sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

Modalità di caricamento della Busta Economica

Modalità 1: caricamento buste **SENZA SLOT** della singola documentazione

L'operatore economico si trova dinanzi alle Buste telematiche da caricare sottoforma di archivio compresso contenente tutta la documentazione richiesta. L'operatore economico deve pertanto caricare un unico file (.Zip, .Pdf., etc.) cliccando sul comando Carica che compare in corrispondenza di ogni singola Busta.

Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente l'offerta economica si rinvia a quanto indicato nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

L'operatore economico dovrà procedere come di seguito:

a - firmare digitalmente (estensione file.p7m) tutti i documenti secondo le modalità indicate al precedente punto **13**.

b - creare un file compresso (estensione file .zip) contenente tutti i documenti di cui al precedente punto a);

c - firmare in modalità.p7m anche il file compresso;

d - procedere al caricamento in piattaforma secondo le modalità specificate nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il **file compresso** dovrà essere firmato esclusivamente dalla Società mandataria.

L'operatore deve obbligatoriamente effettuare la **compilazione a video dell'offerta economica** compilando il form che compare dopo aver cliccato su Genera documento offerta.

La formula applicata per il calcolo del punteggio compare accanto al form online compilabile dall'operatore economico.

In tutti i casi in cui sia prevista la generazione online dell'offerta, dopo aver cliccato su Genera documento offerta l'operatore economico deve compilare il form proposto dalla piattaforma.

Al termine della compilazione il Sistema chiede di inserire una password, scelta dell'operatore e composta da almeno 12 caratteri, un carattere maiuscolo, uno minuscolo, un numero e un simbolo, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità.

Inserita la password chiave personalizzata, cliccando su Genera offerta il sistema genera un file .Pdf/A che riproduce l'offerta generata a video.

L'operatore deve effettuare i seguenti step:

- Scaricare il file cliccando su Scarica offerta
- Firmare secondo le indicazioni previste di volta in volta dalla Stazione Appaltante
- Ricaricare cliccando sul comando Carica documento che si attiva dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto precedente.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare si rinvia alle "*Norme tecniche di utilizzo*".

Attenzione: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento della Busta contenente l'offerta, il Sistema revoca automaticamente l'offerta generata a video e ne richiede obbligatoriamente la generazione di una nuova.

Attenzione: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere al caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) incide sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro è aggiudicato, in base al criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, utilizzando il **Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice**. Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Si precisa che in ottemperanza a quanto disposto **dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 9 giugno 2025, secondo cui, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico**, l'Ufficio preposto procederà, preliminarmente, a verificare il pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici che hanno presentato offerta, inserito **nello slot, denominato "Contributo ANAC", presente all'interno della Busta amministrativa**.

Limitatamente al caso di mancata produzione del pagamento del contributo ANAC, in questa fase, l'Ufficio preposto attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Successivamente, si procederà all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti da parte dell'Ufficio preposto della Direzione Lavori Pubblici del Dipartimento Centrale Appalti poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo, secondo e terzo nella graduatoria provvisoria.

La prima seduta per la verifica del pagamento del contributo ANAC avrà luogo il giorno **18 maggio 2026, alle ore 12:30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

Le sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

La PAD consente, nel caso di inversione procedimentale, lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che la pubblicità delle sedute è garantita dallo svolgimento telematico della procedura,

pertanto, le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli operatori economici concorrenti o di loro rappresentanti.

La Stazione Appaltante garantirà la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara attraverso comunicazioni inviate ai concorrenti mediante la PAD, con le quali renderà note tutte le fasi e le sedute pubbliche della procedura stessa.

19. APERTURA DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

L'Ufficio preposto procede all'apertura e alla valutazione delle buste contenenti le offerte economiche.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa offerta, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. In caso di sorteggio in successiva seduta di gara il giorno e l'ora del sorteggio saranno comunicati tramite la PAD secondo le modalità previste al precedente punto 2.3.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto l'Ufficio preposto ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Codice, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, in quanto la presente procedura non presenta un interesse transfrontaliero certo.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.

Per il calcolo di quest'ultima l'Ufficio Preposto procede, nel caso in cui il numero delle **offerte ammesse sia pari o superiore a 15, seguendo le modalità indicate dall'Allegato II.2, Metodo A, n. 1) del Codice**. Qualora, invece, il numero delle **offerte ammesse sia inferiore a 15**, l'Ufficio Preposto procede in base a quanto disposto dal citato **Allegato II.2, Metodo A, n. 2) del Codice**. **Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi**. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia è pari a tre. Qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5, la terza cifra sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, la terza cifra sarà arrotondata per difetto.

Il calcolo di cui al Metodo A del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, non potendo pertanto operare l'esclusione automatica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie.

Il RUP in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP, il quale richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In considerazione degli adempimenti posti in capo alla Stazione Appaltante in materia di accesso agli atti, qualora venga aperto il procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP richiederà al concorrente di allegare una dichiarazione firmata contenente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, i dettagli della documentazione giustificativa coperta eventualmente da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della stessa sono da segretare, anche supportando tali ragioni mediante eventuale documentazione a comprova.

A tal fine, il concorrente dovrà trasmettere una copia firmata della propria documentazione giustificativa, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seduta pubblica l'Ufficio preposto procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 del presente disciplinare, se necessario; d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo e il terzo in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di disporre comunque l'aggiudicazione dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, si applica quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3-bis dell'art. 99 del Codice.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 giorni dall'aggiudicazione**, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può

farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni di cui all'art.119, comma 4, del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'accordo quadro, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo quadro comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di accordo quadro, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal D.P.R. 81/2023, e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024 e reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione "Deliberazioni, atti e regolamenti" al seguente link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Codice_di_Comportamento_dei_Dipendenti_di_Roma_Capitale_090824.pdf.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la PAD, a tutti i partecipanti e offerenti non definitivamente esclusi. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa PAD, le offerte dagli stessi presentate.

La disponibilità dei documenti è garantita nel Pannello Partecipante della gara, accessibile a ciascun partecipante previa autenticazione con le proprie credenziali personali.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia stato richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile Unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Per ragioni di economia procedurale i concorrenti sono invitati a produrre e inserire nella Busta Amministrativa di cui al precedente paragrafo 15 un unico file contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto

legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, in ogni caso, che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Roma Capitale.

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita "INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati – Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi disciplinati dal D.Lgs. 36/2023" di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

In attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito "Regolamento" o "GDPR") ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Roma Capitale, con sede in Roma, Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito dell'Ente all'indirizzo: <https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-centrale-appalti-uffici-e-contatti.page?contentId=UFF320306>.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati - individuato dal Titolare - sono i seguenti: e-mail: dpo@comune.roma.it, e pec: dpo@pec.comune.roma.it, reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

La Direttrice della Direzione Lavori Pubblici
del Dipartimento Centrale Appalti
Patrizia Assuntore